



# COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

**OGGETTO: ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 25/2022. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025. PRESA D'ATTO PEF AGGIORNATO 2025-2026. PROVVEDIMENTI**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addi QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLENA Roberto	PRESIDENTE	X	
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO	X	
3	MENZIO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
4	MATTEODO Maura	CONSIGLIERE		X
5	GIUSIANO Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
6	BIOLETTI Aldo	CONSIGLIERE	X	
7	MIELE Emmanuel	CONSIGLIERE		X
8	CIVALLERI Giovanni Tommaso	CONSIGLIERE	X	
9	RIGONI Dante	CONSIGLIERE		X
10	GALLELLO Roberto Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
11	VICARI Paolo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8	
		Totale Assenti:		3

Assiste NASI Dott.ssa Chiara Angela, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Presidente.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 25/2022. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025. PRESA D'ATTO PEF AGGIORNATO 2025-2026. PROVVEDIMENTI**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco.

VISTO l'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che:

- Al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; - Al comma 652 dispone che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- Al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;

- Al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- Al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità*

- di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- ✓ a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
  - ✓ l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  - ✓ in base al decreto 01.07.2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24; Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all’art. 3, co.5-quinquies stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “*Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)*”;
- n. 444/2019: “*Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione*”;
- n. 2/2020: “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*”;
- n. 57/2020: “*Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*”;
- n. 238/2020: “*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- n. 493/2020: “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*”;
- n. 138/2021: “*Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)*”;
- n. 363/2021: “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022,2023,2024 e 2025. Ai sensi del MTR2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- n. 459/2021: “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- n. 15/2022: “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 389/2023: “*Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;

TENUTO CONTO che per il Comune di Frassino il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l'Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l'approvazione e la validazione del PEF;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio – Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente redatto ai sensi della Delibera Arera n. 389/2023 di “*Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*” per il periodo 2024/2025, trasmesso con nota prot. n. 1182-12 del 08/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1145 del 10/04/2024;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il PEF 2024-2025 per il Comune di Frassino validato dal Consorzio S.E.A., allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di € 77.627,00;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera Arera n. 389/2023/R/RIF di approvazione del "Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", il PEF è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.1 e dell'art. 4.2 della predetta deliberazione e precisamente: *"Alla luce dell'andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ : a) il parametro  $\rho_a$  per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata,  $r_{pia}$ , e ponendolo pari a 2,7%; b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente  $CRIa$ , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.."*

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 15 ottobre 2025
- seconda rata: 10 dicembre 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2025.

VISTO il prospetto delle Tariffe TARI anno 2025, diviso per categoria di utenza, allegato "B" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2025;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2020, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 14 del 30.07.2021;

VISTO, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott.ssa Claudia Pesce, pervenuto in data 11/04/2025 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 1020

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 6 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gallello) e n.1 astenuto (Vicari) su n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri votanti;

## D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di stabilire, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
- 3) Di dare atto della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF di approvazione del “*Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”.
- 4) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario trasmesso dallo CSEA, debitamente validato ed allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 77.627,00 come indicato all'allegato A), come meglio specificato in premessa;
- 6) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 7) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%.
- 9) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
  - prima rata: 15 ottobre 2025
  - seconda rata: 10 dicembre 2025 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2025.
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine del 30 aprile 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 11) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**DOPODICHE** i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 6 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gallello) e n. 1 astenuto (Vicari) su n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri votanti deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti consequenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
F.to: ELLENA Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2025 al 04/06/2025 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
NASI Dott.ssa Chiara Angela

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.  
Frassino, li 20/05/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
NASI Dott.ssa Chiara Angela